



La responsabilità del maestro di sci

Descrizione

La Corte di Cassazione (sentenza del 3 settembre 2025 n. 2447) in ordine ad un incidente sciistico, avvenuto nel corso di una lezione, richiama il proprio consolidato orientamento per il quale: *“dall’iscrizione di un allievo ad un corso di sci, individuale o collettivo, **deriva un vincolo contrattuale che grava la relativa scuola dell’obbligo di vigilare sulla sicurezza e dell’incolumit  dell’allievo per il tempo in cui questi usufruisce della prestazione scolastica, anche per evitare che egli procuri danno a s  stesso. Pertanto, qualora l’allievo subisca un danno per le lesioni riportate a seguito di un incidente sciistico, si applica il regime probatorio desumibile dall’art. 1218 cod. civ., onde il creditore danneggiato   tenuto esclusivamente ad allegare l’inesatto adempimento, gi  risultante dalle lesioni subite, ma non a fornire la prova dell’evento specifico produttivo del danno;   onere invece della scuola di sci dimostrare in concreto, anche per presunzioni, che le lesioni siano insorte da una sequenza causale ad essa non imputabile** (Cass. sez. 3, 3/2/2011 n.2559; Cass. sez. 3, 17/2/2014 n.3612; Cass. sez. 3, 23/3/2017 n.7417, non massimata) ”.*

Nel caso in esame, erano incontrovertibili il titolo del diritto di credito contrattuale spettante alla danneggiata, per essersi iscritta al fine delle lezioni individuali di sci e il danno derivatole dalle lesioni subite a seguito dell’incidente. Secondo il Collegio era stato allegato anche l’inadempimento della scuola di sci: * essendo ci  insito nello stesso fatto lesivo (poich , in ragione di tale fatto, non era stato evidentemente soddisfatto l’interesse creditorio dell’allieva   arg. ex art. 1174 c.c.   ad usufruire nella massima sicurezza possibile della prestazione didattica eseguita dalla scuola mediante il suo maestro), la corte territoriale, in applicazione del suddetto principio, avrebbe dovuto accertare non se la scuola avesse esattamente adempiuto la sua obbligazione, ma **se l’inadempimento fosse stato o meno determinato dall’impossibilit  di prestazione derivante da una causa alla scuola non imputabile**. In altri termini, a fronte dell’avvenuta dimostrazione del titolo del credito e del danno subito dal creditore, nonch  dell’emersione del fatto stesso della oggettiva inesatta esecuzione della prestazione scolastica, la prova liberatoria che la scuola di sci era tenuta a fornire per sottrarsi al giudizio di responsabilit  contrattuale poteva concernere unicamente il carattere*



non imputabile della causa che ci² aveva generato, ai sensi dell'art. 1218 c.c. **l'error iuris in iudicando** nel quale ¹ incorsa la corte territoriale risiede, dunque, nell'essersi posta indebitamente il problema se la scuola avesse fornito la prova del proprio esatto adempimento (risolvendolo positivamente alla luce del rilievo di correttezza della condotta tenuta dal maestro di sci), anzich[©] il diverso problema se **essa avesse fornito la prova della causa non imputabile dell'inadempimento risultante gi¹ dalle lesioni subite dall'allieva**.

Poich[©], allora, la causa che aveva determinato l'oggettivo inadempimento (cio¹ l'inesatta esecuzione della prestazione scolastica in funzione del soddisfacimento dell'interesse dell'allieva/creditrice ad usufruire per quanto possibile incolume della lezione di sci) non era ignota bens¹ era ravvisabile nel fatto del terzo (un'altra sciatrice) che, provenendo da monte, aveva investito l'allieva durante la lezione, **la scuola di sci avrebbe dovuto provare che tale impedimento non era prevedibile n[©] evitabile con la diligenza da essa dovuta nell'esecuzione della propria prestazione**, dimostrando, ad esempio, che il maestro, nell'adempimento dell'obbligo di vigilanza sulla sicurezza e sulla incolumit¹ dell'allieva, avesse scelto per la lezione la pista meno affollata o, al momento, meno frequentata; che, avuto riguardo all'inesperienza e all'et¹ dell'allieva, avesse individuato il luogo della lezione tenendo conto sia delle difficolt¹ della pista sia della sua eventuale frequentazione da parte di altri sciatori principianti non soggetti a protezione o controllo; che, infine, avuto riguardo al carattere personale della lezione, non si fosse mai troppo allontanato dall'allieva in modo da precludersi la possibilit¹ di intervenire tempestivamente in caso di pericolo, specie nei punti pi¹ ripidi e in quelli in cui, per l'oggettiva difficolt¹ tecnica della pista, sarebbe stato ben prevedibile un maggiore assembramento o una minore capacit¹ di controllo delle traiettorie da parte degli sciatori inesperti¹.

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione

07 Set 2025